



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto comprensivo "via Acquaroni"
Via Acquaroni, 53 00133 ROMA tel. 062050607 fax 0620449294
Mail: rmic8e700q@istruzione.it Pec: rmic8e700q@pec.istruzione.it
Codice Fiscale. 97713360580 – DIS. XVI
Sito web <http://www.istitutocomprensivoacquaroni.edu.it>

CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL'ESAME DI STATO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE.

Il Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, ha introdotto novità sostanziali in merito alla valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione, alla loro ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione.

Al suddetto decreto è seguito il D.M. n. 741/2017, dedicato esclusivamente all'Esame di Stato, la Nota n. 1865/2017, finalizzata ad illustrare tutte le novità sulla valutazione, sulla certificazione delle competenze e sull'Esame e, infine, la Nota n. 2936/2018, volta a fornire indicazioni riguardo all'Esame e alla Prova Invalsi per le classi III della Scuola Secondaria di primo grado.

Il Collegio docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono inseriti nel PTOF e resi pubblici.

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la Scuola Primaria e dal Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di primo grado.

La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'Istituzione scolastica. Il Collegio docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

1) VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

I *Criteri e gli Indicatori per la valutazione del comportamento* (per i dettagli dei quali si rimanda al Documento di valutazione presente sul sito della scuola e deliberato dal Collegio docenti in data 23/01/2018) sono stati aggiornati come da Ordinanza Ministeriale del 12/01/2025 "*Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado*" e dalla successiva Nota ministeriale n. 2867 del 23/01/2025 recante Indicazioni in merito alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e alla valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado. La legge 1° ottobre 2024, n. 150 ha apportato significative novità anche in tema di valutazione del comportamento per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, innovando l'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017, in termini di modalità di valutazione e di ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato. **Il comportamento degli alunni viene valutato con voto in decimi che sostituisce il giudizio sintetico previsto in precedenza.** Il voto di comportamento attribuito nello scrutinio finale deve tenere conto dell'intero anno scolastico, anche in riferimento a eventuali episodi che possono aver determinato l'applicazione di sanzioni disciplinari. **Il voto di comportamento costituisce un elemento determinante per la non ammissione dell'alunno alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo. Infatti, nel caso in cui il consiglio di classe attribuisca nello scrutinio finale un voto inferiore a sei decimi, è disposta la non ammissione dell'alunno, anche in presenza di una valutazione pari o**

superiore a sei decimi nelle discipline del curriculum.

2) AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (CLASSI 1^ e 2^)

L'ammissione alle classi seconda e terza della Scuola Secondaria di primo grado è disposta, secondo l'art. 6 del D.lgs 62/2017, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. **La non ammissione** deve avvenire con adeguata motivazione scritta e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio docenti. In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrano nelle deroghe ma non si hanno elementi necessari alla valutazione, il Consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

In sede di scrutinio finale sono ammessi dal Consiglio di classe alla classe successiva gli alunni che conseguono:

- la validità di frequenza delle lezioni (frequenza di almeno dell'anno scol. o eventuale deroga);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dallo scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).
- un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio;
- quattro insufficienze lievi (quattro 5) o tre insufficienze (due 4 e un 5).

Nel caso in cui **l'ammissione alla classe successiva** sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una **specifica nota** al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Nella scheda di valutazione il voto non positivo va portato a 6 e nella **nota di informazione** alle famiglie vanno indicati i voti reali con le indicazioni per il recupero.

Nel **verbale** va indicato che gli alunni in tale situazione ***sono ammessi alla classe successiva con voto di consiglio.***

L'eventuale **non ammissione alla classe successiva** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata per iscritto;
- fondata sui criteri stabiliti dal collegio dei docenti

L'eventuale **non ammissione alla classe successiva** deve, dunque, essere deliberata a maggioranza dal Consiglio di classe presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, e dovrà essere corredata da una **relazione** predisposta dal coordinatore, da allegare al verbale di scrutinio, nella quale i docenti che avranno assegnato un livello di competenza inferiore al 6 illustreranno le strategie utilizzate per migliorare il livello di competenza nel corso dell'anno appena concluso.

Nei casi di **non ammissione**, inoltre, il voto del docente di I.R.C. o di attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite **un giudizio motivato iscritto a verbale**.

Fermo restando la necessità di un'indicazione precisa sul numero delle discipline con valutazioni insufficienti determinanti per l'ammissione o per la non ammissione alla classe successiva, nell'ambito di una decisione di **non ammissione**, andranno, altresì, considerate anche altre variabili, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare nell'a.s. successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.

3) AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO DI FINE PRIMO CICLO

Il D.lgs. n. 62/2017 ha modificato i criteri di ammissione e le modalità di svolgimento e valutazione dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione. Al suddetto decreto è seguito il DM n. 741/2017, finalizzato a disciplinare in modo organico l'Esame e le operazioni ad esso connesse. Ulteriori indicazioni sono state fornite dal Ministero con la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017.

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'Esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I **requisiti** per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale;
3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove **INVALSI (CBT)** come atto preliminare di ammissione all'Esame (Cfr. Art. 7 D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017) per tre ambiti disciplinari: Italiano, Matematica e Inglese. Gli esiti delle Prove INVALSI confluiscono nella **certificazione delle competenze** in livelli descrittivi distinti per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli) e Inglese (4 livelli per la comprensione della lettura e 4 per l'ascolto della lingua inglese).

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe pu deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, **la non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato**, anche in presenza dei tre requisiti sopra citati. La non ammissione all'Esame deve avvenire con adeguata motivazione scritta e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio docenti. Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dal docente di I.R.C. o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

Per i soli alunni **ammessi all'Esame di Stato**, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. Il voto di ammissione pu essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'Esame.

2) Sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato gli alunni che hanno conseguito in ogni disciplina di studio la sufficienza oppure la **media del 6** nelle seguenti discipline o gruppi di discipline:

- **Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e costituzione**
- **Matematica e Scienze**
- **Inglese - Seconda lingua comunitaria**
- **Tecnologia**
- **Arte e immagine**
- **Musica**
- **Scienze motorie**

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe pu deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione scritta e sulla base dei criteri definiti dal Collegio docenti, la **non ammissione dell'alunno all'Esame di Stato**.

DPR 22 giugno 2009, n. 122 art. 3

“Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di classe in decimi considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado”.